

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione nell'ambito degli Interventi di "Adeguamento del sistema di smistamento bagagli degli aeroporti di Bari e Brindisi"
AEROPORTO DI BRINDISI



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

COMMITTENTE



Via Venezia n° 59 int. 15 scala C
35131 PADOVA

Via Orfeo Mazzitelli, 130 - 2° - i.7
70124 BARI

tel. +39 049 8691111 fax +39 049 8691130
E-mail: info@steam.it

Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001
Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001



Via Beroldingen n° 18
CH - 6850 MENDRISIO
Switzerland

tel. +41 (0)91 225 85 08 pec.adet@legalmail.it
E-mail: info@ad-et.com

CAPOGRUPPO

ARCHITETTURA

IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI

ACUSTICA E AMBIENTE

PREVENZIONE INCENDI

SICUREZZA

STRUTTURE E GEOTECNICA

GEOLOGIA

IMPIANTI MECCANICI



Aeroporti di Puglia S.p.A.
aeroporto civile di Bari Palese
70128 BARI

DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco Catamerò

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Mongelli

Fase:
PROGETTO ESECUTIVO

Disciplina:
GENERALE

Descrizione elaborato:
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

Codice elaborato:
U.CSA

Data:
Novembre 2023

Revisione:
02

Rif. commessa:
1182

Scala:
-

Revisione	Data	Note	Redatto	Controllato	Approvato
00	Ottobre 2022	Prima emissione PE	V.N.	V.N.	A.L.
01	Febbraio 2023	Rimissione per validazione PE	V.N.	V.N.	A.L.
02	Novembre 2023	Aggiornamento normativo D.Lgs 36/2023	V.N.	V.N.	A.L.

INDICE

1.1 CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1. Oggetto dell'appalto	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto	6
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	7
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	8
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e quadro d'incidenza della manodopera.....	9
1.2 CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -	10
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	10
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
Art. 9. Danni di forza maggiore.....	14
Art. 10. Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà.....	14
Art. 11. Domicilio elettivo - Rappresentante legale	15
Art. 12. Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore e modifica dell'operatore economico Appaltatore	16
Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	16
Art. 14. Definizione delle forniture e della loro messa in opera	17
Art. 15. Oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori: oneri per opere murarie - assistenze e mezzi d'opera	19
Art. 16. Oneri a carico dell'Appaltatore per prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere eseguite e per la messa in esercizio degli impianti tecnologici.....	22
Art. 17. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge.....	23
Art. 18. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti	24
Art. 19. Prezzi unitari – Costi sicurezza – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	26
1.3 CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE –	26
Art. 20. Consegna e inizio dei lavori	26
Art. 21. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	27
Art. 22. Lavoro notturno e festivo	28
Art. 23. Sospensioni e proroghe	28
Art. 24. Certificato di ultimazione dei lavori.....	30
Art. 25. Penali in caso di ritardo.....	30
Art. 26. Premio di accelerazione	31
Art. 27. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma.....	31
Art. 28. Inderogabilità dei termini di esecuzione	33
Art. 29. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	34
Art. 30. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione.....	36
1.4 CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -	36
Art. 31. Anticipazione e modalità di pagamento	36
Art. 32. Pagamenti in acconto	37
Art. 33. Pagamenti a saldo	38
Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	39
Art. 35. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo	40
Art. 37. Revisione dei prezzi.....	41

Art. 38.	<i>Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	41
1.5	CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -	41
Art. 39.	<i>Valutazione dei lavori a corpo</i>	41
Art. 40.	<i>Valutazione dei lavori a misura</i>	43
Art. 41.	<i>Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera</i>	43
Art. 42.	<i>Valutazione eventuali opere in economia</i>	43
Art. 43.	<i>Modifica del contratto in corso di validità</i>	44
1.6	CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE -	46
Art. 44.	<i>Garanzia per la partecipazione alla procedura</i>	46
Art. 45.	<i>Garanzia definitiva</i>	47
Art. 46.	<i>Riduzione delle garanzie</i>	49
Art. 47.	<i>Obblighi assicurativi a carico dell'impresa</i>	49
1.7	CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -	50
Art. 48.	<i>Variazione dei lavori in addizione e in diminuzione</i>	50
Art. 49.	<i>Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi e lavori extra contrattuali</i>	51
1.8	CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO	51
Art. 50.	<i>Norme di sicurezza generali</i>	51
Art. 51.	<i>Sicurezza e salute sul luogo di lavoro</i>	51
Art. 52.	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza</i>	52
1.9	CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	54
Art. 53.	<i>Subappalto</i>	54
Art. 54.	<i>Responsabilità in materia di subappalto</i>	55
Art. 55.	<i>Pagamento dei subappaltatori</i>	56
1.10	CAPO X – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO -	57
Art. 56.	<i>Riserve e accordo bonario</i>	57
Art. 57.	<i>Controversie</i>	58
Art. 58.	<i>Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori</i>	59
Art. 59.	<i>Recesso dal contratto e valutazione del decimo</i>	59
1.11	CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-	59
Art. 60.	<i>Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione</i>	59
Art. 61.	<i>Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione</i>	60
Art. 62.	<i>Presenza in consegna dei lavori ultimati</i>	61
1.12	CAPO XII – NORME FINALI -	62
Art. 63.	<i>Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione</i>	62
Art. 64.	<i>Utilizzo di materiali recuperati o riciclati</i>	62
Art. 65.	<i>Terre e rocce da scavo</i>	63
Art. 66.	<i>Custodia del cantiere e cartello di cantiere</i>	63
Art. 67.	<i>Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione</i>	63
Art. 68.	<i>Tracciabilità dei pagamenti</i>	64
Art. 69.	<i>Disciplina antimafia</i>	65
Art. 70.	<i>Tutela dei lavoratori</i>	65
Art. 71.	<i>Documento unico di regolarità contributiva (DURC)</i>	67
Art. 72.	<i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	68
Art. 73.	<i>Salvaguardia ambientale</i>	68
Art. 74.	<i>Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</i>	70
Art. 75.	<i>Oneri conseguenti all'esecuzione dell'opera in ambito aeroportuale</i>	77
Art. 76.	<i>Consegna delle aree di lavoro</i>	80
Art. 77.	<i>Esecuzione d'ufficio</i>	81

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza tutte delle leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- del Decreto Legislativo n.36/2023 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (Codice dei Contratti) e successive integrazioni e modificazioni ivi compreso L. 55 del 14.06.2019;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e delle linee guida dell'ANAC, per quanto applicabili, e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; (*Regolamento*);
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Decreto 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
- degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 32, 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" (*Capitolato Generale*);
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (D.Lgs. n. 81/2008);
- della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (L. 136/2010);
- D.M. 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e s.m.i.;
- le norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori;
- il Codice Civile, per quanto non espressamente previsto nel Codice Appalti;

Definizioni:

1. Appaltatore: Impresa aggiudicataria dei lavori;
2. Stazione appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.a.;
3. RUP: Responsabile Unico del Progetto;
4. D.L.: l'Ufficio di Direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 114, comma 3, coadiuvato da direttori operativi e ispettori di cantiere, comma 5, del Codice dei contratti;
5. C.S.E.: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione, di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D.Lgs. n. 81/2008;
6. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
7. D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarità Contributiva (L. n. 98/2013);
8. P.S.C.: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;
9. P.O.S.: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Amministrativa – Definizione tecnica ed economica dei lavori

1.1 CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

- L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché l'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di natura edile, impiantistica, strutturale e quelli affini finalizzati all'intervento di "Adeguamento del sistema di smistamento bagagli dell'aeroporto di Brindisi".
- Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni di natura impiantistica, complementare meccanica, elettrica ed edile affine, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte amministrativa", con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte tecnica (articolato in "Opere Architettoniche", "Strutture", "Impianti Meccanici", "Impianti Elettrici e Speciali", "Impianto BHS") e con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal PROGETTO ESECUTIVO (articolato nelle parti opere architettoniche, strutture, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali e impiantisti BHS) e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, e ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc., e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali condizioni nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'Appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
- Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, è stato acquisito il seguente codice:

Codice Identificativo di Gara (CIG)
83716697CD

- Le opere e le forniture si intendono comprensive di assistenza a regola d'arte e di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore deve attenersi a quanto riportato nella Relazione dei CAM.

- La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, fatto salvo quanto potrà essere ulteriormente precisato nel momento dell'esecuzione dalla Direzione dei lavori.
- Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
- Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione Lavori.
- Costituiscono, altresì, oggetto del contratto tutte le prestazioni migliorative, ulteriori, aggiuntive e complementari che l'operatore economico ha offerto in sede di gara e sulla scorta delle quali è risultato aggiudicatario dell'appalto.
- Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 70 del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 per cui l'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, al netto dell'IVA, è definito come segue:

	LAVORI A BASE D'APPALTO SUDDIVISI PER LAVORAZIONE ED ONERI PER LA SICUREZZA (euro)	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	Totale (C+M+E)
L	a) LAVORI	€ 7'512'232,32	-	-	€ 7'512'232,32
OS	b) ONERI PER LA SICUREZZA PREVISTI DAL P.S.C.	€ 86'576,55	-	-	€ 86'576,55
T	IMPORTO TOTALE SOMME IN APPALTO (L + OS)		-	-	€ 7'598'808,87

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	Soggetti a ribasso	Non soggetti a ribasso
L	a) LAVORI	€ 7'512'232,32	
OS	b) ONERI PER LA SICUREZZA PREVISTI DAL P.S.C.		€ 86'576,55

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale dpr 207/2010, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
6. Ai sensi dell'articolo 41 co. 14, del Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023, l'importo relativo ai costi della manodopera, è pari a € 1'672'989,68 (euro unmilionesecentosettantaduemilanovecentottantanove/68), tale valore dei costi della mano d'opera è compreso nell'importo totale dei lavori di cui alla tabella comma 1 colonna totale rigo 1.
7. Tutti i componenti che saranno montati, ed in particolare gli strumenti e dispositivi connessi con la sicurezza degli impianti, si intendono come certificati e omologati, in conformità alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione (certificati di omologazione, garanzie dei fabbricati, libretti di istruzioni) dovrà essere tutta allegata, come pure la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., che l'Appaltatore è obbligato a rilasciare al termine dei lavori.

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara:
- per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, colonna (C), come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità delle prestazioni, fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto;
 - per la parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, colonna (M), l'importo è nullo.
2. Si precisa inoltre che:
- per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi di progetto, soggetti a ribasso d'asta, non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo

il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. L'impresa, pertanto, nel formulare l'offerta per quanto concerne le opere appaltate "a corpo" dovrà tenere conto oltre che dei quantitativi desunti dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato, anche di eventuali opere e forniture aggiuntive necessarie alla perfetta funzionalità e collaudo delle opere.

b) come indicato nella tabella di cui articolo Art. 2, comma 1, colonna (M) e colonna (E), non sono previsti lavori a misura od in economia negli atti progettuali.

3. Si precisa che:
 - a) I prezzi di progetto, soggetti a ribasso d'asta, di cui al comma 2 a), ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., fatto salvo quanto previsto dal successivo Variazione dei lavori in addizione e in diminuzione Art. 48, comma 2, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'Art. 42.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell' Art. 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
6. Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49.
7. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità.
8. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

ART. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'art. 61 e 90 del Regolamento dpr 207/2010 e in conformità all'allegato «A» del medesimo regolamento, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere "OS4" "Impianti elettromeccanici trasportatori".
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quella prevalente, sono indicate con i relativi importi nella seguente TABELLA A:

TABELLA A

CATEGORIE		IMPORTO	% incidenza	Tipologia
OG1	Edifici civili e industriali	€ 1 668 495,33	22,03%	
OG6	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 18 957,77	0,25%	
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	€ 80 996,65	1,07%	
OS3	impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€ 75 136,73	0,99%	specialistica
OS4	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	€ 3 556 486,53	46,95%	prevalente e superspecialistica
OS6	finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 253 078,86	3,34%	specialistica
OS7	finiture di opere generali di natura edile	€ 521 825,63	6,89%	specialistica
OS8	Opere di impermeabilizzazione	€ 87 618,74	1,16%	specialistica
OS18- A	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	€ 180 528,00	2,38%	superspecialistica
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 355 719,91	4,70%	specialistica
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€ 775 864,45	10,24%	superspecialistica
	Sicurezza	€ 86 576,55		

3. La Categoria prevalente è la categoria SOA "OS4" "Impianti elettromeccanici trasportatori".
4. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.
5. Per la qualificazione l'Appaltatore deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificato secondo le prescrizioni del D.M. 248/2016.

**ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI E QUADRO
D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella tabella sotto riportata delle varie categorie omogenee, deducibili dai Computo Metrico Estimativo di progetto di ogni disciplina e riportate nella "U.RTG" sotto riportate:

<i>Categorie</i>	<i>Importo</i>
Architettura	1 344 346,91 €

Strutture	1 351 910,09 €
Impianti meccanici	515 202,65 €
Impianti elettrici e speciali	784 935,67 €
Impianti speciali BHS	3 515 837,00 €
Sicurezza	86 576,55 €
Totale	7 598 808,87 €

2. L'incidenza della manodopera è deducibile dal documento di progetto "Quadro di incidenza della Manodopera" "U.QIM"
3. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
 - b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio.

1.2 CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In generale il dettaglio grafico dei disegni con scala di riduzione minore prevale su quello dei disegni con scala di riduzione maggiore (es.: il dettaglio in scala 1:50 prevale su quello in scala 1:100).
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari o all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. Il contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, di cui fa parte il presente capitolato vincolerà, fin dalla sua stipula, l'Appaltatore.
7. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della Stazione appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e parte tecnica
 - c) la documentazione di gara
 - d) l'elenco dei prezzi unitari
 - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza
 - f) il POS di cui al Dlgs. 81/2008
 - g) il cronoprogramma lavori di cui all'articolo 40 del Regolamento generale
 - h) le polizze di garanzia di cui all' Art. 44 e all' Art. 47 del presente CSA
 - i) gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi il computo metrico estimativo, i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come elencati nell'elenco degli elaborati di progetto (documento U.EE) "Elenco elaborati"
2. È allegato al contratto il seguente documento:
 - l'offerta economica fatta in sede di gara e relativi eventuali giustificativi della stessa;
 - tutte le prestazioni migliorative, ulteriori, aggiuntive e complementari che l'operatore economico ha offerto in sede di gara e sulla scorta delle quali è risultato aggiudicatario dell'appalto.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
4. Sono contrattualmente vincolanti eventuali Linee Guida ANAC o altri atti ministeriali emessi in applicazione di quanto previsto dal Codice degli appalti e delle concessioni

approvato con D. Lgs n. 36/2023 che, in quanto vincolanti, dispiegano i loro effetti anche sull'esecuzione del presente contratto.

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione; in particolare l'Appaltatore, nell'accettare i lavori, dichiara:
- a) di avere esaminato in modo approfondito il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto, incluse le relazioni di calcolo, di non aver riscontrato alcuna grave deficienza progettuale, e quindi di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel presente Capitolato (garanzia, tempi di realizzazione, ecc.)
 - b) di non avere dubbi circa i lavori da eseguire, che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
 - c) di avere per proprio conto determinato tutte le quantità occorrenti per consegnare le opere come da progetto, e comunque complete di ogni parte, perfettamente funzionali e collaudabili
 - d) di avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l'appalto, del tipo di viabilità esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso, dello spazio di cantiere, nonché degli impianti che lo riguardano, della eventuale difficoltà degli allacciamenti, della dimensione degli spazi disponibili per l'accantieramento, e di quant'altro un buon Appaltatore deve essere a conoscenza per formulare prezzi e condizioni di suo interesse e convenienza
 - e) di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta
 - f) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l'offerta stessa congrua e remunerativa
 - g) di essere a conoscenza che resta a carico dell'Appaltatore l'acquisizione di tutti i pareri, permessi, nullaosta e quant'altro formalmente necessario per la corretta esecuzione degli interventi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: accesso alle aree di cantiere, occupazione temporanea di suolo pubblico, etc. etc.
 - h) di avere valutato e preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - i) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché dal Piano di sicurezza e coordinamento
 - j) di aver verificato e valutato gli oneri per la sicurezza previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e di averli considerati adeguati al cantiere specifico e alle condizioni

di sicurezza e di lavoro previste dal progetto e dal PSC, senza nulla eccepire o richiedere in merito, ritenendo non necessario apportare al piano alcuna modifica o integrazione

- k) di aver preso atto della ristrettezza delle aree esterne disponibili al cantiere e di aver correttamente valutato la possibilità di stoccaggio dei materiali necessari, le modalità di accesso all'area, di carico e scarico, le modalità di tiro in alto e calo in basso, così come indicati negli elaborati "Z.PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento" e "Z.CRO Cronoprogramma"
- l) di aver recepito e compreso che le attività aeroportuali, sia quelle presenti nella porzione non oggetto d'intervento e nei fabbricati adiacenti che quelle relative alle aree oggetto di intervento, dovranno poter essere svolte senza interruzioni del servizio durante lo svolgimento dei lavori oggetto d'appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del progetto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
 3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
 4. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la necessaria e specifica esperienza, di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa in materia.
 5. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante, senza espressa autorizzazione della stessa.
 6. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di Regolamento nonché del presente Capitolato.
 7. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme vigenti; le disposizioni impartite dalla D.L., l'approvazione dei Tipi, il controllo e sorveglianza delle opere devono intendersi esclusivamente connessi alla migliore tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore.

ART. 9. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
2. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 10. DANNI ALLE OPERE, ALL'AMBIENTE, ALLE PERSONE E ALLE PROPRIETÀ

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del progetto indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 11. DOMICILIO ELETTIVO - RAPPRESENTANTE LEGALE

1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145), l'Impresa ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso gli uffici dove ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori, oppure presso lo studio di un professionista o gli Uffici di società legalmente riconosciuta situati nel medesimo Comune, qualora Essa non abbia ivi una sede propria. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del progetto contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnico - morale a termini dell'art. 4 dello stesso Capitolato Generale (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145) e comunque di gradimento della Stazione appaltante.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del comma precedente, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145); il direttore tecnico di cantiere dovrà essere abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento della Stazione appaltante. Il direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
6. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
7. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
8. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
9. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'Appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
10. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore dei lavori impartiscono disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio.

11. Ai sensi dell'art. 152 del Regolamento 207/2010, l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del progetto ovvero del Direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del progetto. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

ART. 12. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE E MODIFICA DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, fatta salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
3. Le stesse regole si applicano nell'ipotesi di risoluzione consensuale del contratto.
4. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del D.Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii., è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
5. La sentenza dichiarativa del liquidazione giudiziale non costituisce fonte di responsabilità per il fallito, fatta salva la presenza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore per i quali sia stato già acquisito il diritto alla risoluzione del contratto o all'applicazione di penali; in questi casi può trovare applicazione quanto disposto dal presente capitolato all'Art. 58 relativo alla risoluzione del contratto e all'Art. 25 relativo all'applicazione delle penali.

ART. 13. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. n. 36/2023 è responsabilità del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni del contratto secondo le indicazioni tecniche riportate nel Capitolato – parte Tecnica; i materiali dovranno pertanto essere della migliore qualità e rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori

2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli Art. 16 e Art. 17 del Presente Capitolato speciale d'Appalto e del DM 49/2018.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al regolamento UE n. 305/2011 e al D. Lgs n.106 del 16/06/2017.
5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/01/2018.
6. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.lgs. 16 giugno 2017 n.106.
7. Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia ai Capitolati Speciali d'Appalto, parte tecnica, relativi alle specifiche lavorazioni.

ART. 14. DEFINIZIONE DELLE FORNITURE E DELLA LORO MESSA IN OPERA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, per ciascuna fornitura o messa in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti e apparecchiature, a quanto di seguito specificato:
 - a) attività di ricerca e di definizione degli stessi;
 - b) verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di capitolato ed alle prestazioni richieste;
 - c) segnalazione alla Direzione lavori di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare;
 - d) verifiche di idoneità statica-strutturale;
 - e) verifica del rispetto dei requisiti richiesti e della compatibilità di quelli effettivi della fornitura con tutti gli altri (es. potenzialità, perdite di carico, portate/prevalenze, coordinamenti elettrici, dimensioni di ingombro, attacchi, collegamenti, ecc.);
 - f) individuazione delle eventuali variazioni e l'adozione, a sua esclusiva cura e spese, di tutti i necessari provvedimenti di adeguamento per le opere connesse, determinati dalle effettive caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali del componente fornito;
 - g) produzione di elaborati di calcolo, di verifica o di idoneità, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio necessario od utile per la posa in opera;

- h) produzione di schemi di assemblaggio o di funzionamento di apparecchiature complesse (meccaniche ed elettriche, di sicurezza, di regolazione, digitali in genere, ecc.);
 - i) esecuzione di prove speciali, collaudi, ecc.;
 - j) dimostrazione alla Direzione lavori della rispondenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali proposti o delle modalità di posa in opera, a quanto richiesto;
 - k) acquisizione del parere preventivo della Direzione lavori, quando necessario e opportuno.
2. L'Appaltatore sarà unico responsabile per l'esecuzione di tutti i lavori "a regola d'arte", nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, e per l'insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività sopra richiamate.
3. In ogni caso l'Appaltatore terrà indenne la Stazione appaltante da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l'effettiva realizzazione dei lavori e per la loro funzionalità, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
4. Le scelte dell'Appaltatore circa i materiali e le apparecchiature da fornire dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al preventivo parere di conformità e approvazione della Direzione lavori, prima del loro approvvigionamento e, in ogni caso, prima della loro posa in opera. L'ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità connesse con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.
5. Le caratteristiche tecniche e merceologiche delle forniture dovranno essere provate mediante certificazioni o pubblicazioni ufficiali riportanti, ad esempio:
- a) proprietà e qualità dei materiali e comportamento al fuoco;
 - b) dati di rendimento;
 - c) dati di rumorosità;
 - d) caratteristiche fotometriche;
 - e) dati relativi alle prestazioni nominali, alle dimensioni, pesi, ecc.;
 - f) caratteristiche particolari di omologazione;
- emanate dai costruttori, da laboratori ufficialmente riconosciuti e da Enti di Stato. L'elenco degli accertamenti riportato è esemplificativo e non limitativo.
6. Sarà a carico dell'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle eventuali campionature delle forniture che saranno ritenute necessarie dalla Direzione lavori e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede indicata.
7. Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi potranno essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualità dell'opera) assoggettati a riduzione del prezzo, determinata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

ART. 15. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ONERI PER
OPERE MURARIE - ASSISTENZE E MEZZI D'OPERA

1. Restano a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri generali relativi a:
 - a) adozione di ogni misura per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi;
 - b) allestimenti di cantiere con delimitazione e segregazione delle aree interessate, con recinzione a paletti e griglie o a tavolato, in modo da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
 - c) impiego di ponteggi, mezzi ausiliari, macchine operatrici, di sollevamento e di trasporto, necessarie per effettuare le varie fasi delle lavorazioni;
 - d) impiego di idonei ripari e protezioni, in generale, per attrezzature poste all'esterno;
 - e) mezzi ed opere di protezione delle persone, ambienti, cose circostanti o confinanti con le aree in cui saranno svolti i lavori;
 - f) opere ed assistenze murarie necessarie alla completa esecuzione dei lavori a regola d'arte, comprese demolizioni, asporto dei materiali di risulta, consegna al magazzino della Stazione appaltante o a discariche autorizzate, eventuali mascherature in cartongesso di montanti o di passaggi;
 - g) opere provvisorie, preliminari e preparatorie all'esecuzione dei lavori: demolizioni, smontaggi, rimozioni, compresi mezzi d'opera, trasporti e manodopera;
 - h) sostegno ed appoggio delle tubazioni e dei cavidotti sulle coperture, sulle pareti, a soffitto, ecc., eseguito mediante adeguati ancoraggi e strutture di appoggio;
 - i) pulizie accurate degli ambienti oggetto di lavori che dovranno risultare immediatamente utilizzabili dalla Stazione appaltante al più con l'esecuzione delle normali pulizie di finitura;
 - j) opere, prestazioni e mezzi richiesti ai fini della sicurezza, in riferimento agli obblighi di cui al D. Lgs 81/08;
 - k) accertamento preliminare dell'entità dei servizi o dei sottoservizi esistenti ed il loro esatto posizionamento mediante sopralluoghi da condurre con i tecnici allo scopo incaricati;
 - l) condizioni di posa più gravose, essendovi spazi ridotti per la movimentazione del materiale sui luoghi di esecuzione dei lavori ed in particolare all'interno degli edifici oggetto dei lavori, comportanti anche il totale smontaggio dei componenti, il loro trasporto a mano o con mezzi meccanici speciali, il collocamento a piè d'opera ed il loro rimontaggio sul posto di installazione; compresi controlli e collaudi delle macchine riassemblate ed ogni onere per renderle funzionali e funzionanti come previsto dal costruttore delle medesime;
 - m) delimitazione e segregazione di aree particolari, oggetto di lavori, con tavolati, coperture, reti protettive, camminamenti, parapetti, ecc., in modo da proteggere i soggetti estranei ai lavori da emissioni, cadute di materiali, ecc. ed atte, comunque, a garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori o di terzi non addetti ai lavori;

- n) delimitazione delle aree oggetto dei lavori verso altre aree degli edifici, con strutture fisse e protezioni (tavolati e teli PVC) atte ad impedire la propagazione della polvere alla restante parte dell'edificio;
- o) demolizioni, eseguite anche con attrezzature speciali, di qualsiasi elemento o manufatto edilizio di qualsiasi materiale, con raccolta del materiale di risulta, allontanamento e deposito a discarica, nei modi consentiti ed autorizzati;
- p) demolizione degli impianti esistenti, ove necessario, con sigillatura di fori, ripristini, ecc.;
- q) impermeabilizzazioni, saggi, verifiche, sondaggi, demolizioni parziali e ricostruzioni;
- r) interazione con gli impianti esistenti, per allacciamenti, anche provvisori, derivazioni, ecc.;
- s) maggiori oneri prevedibili dall'Appaltatore ed accertabili in sede di sopralluogo, quali: interruzioni o soste nell'attività lavorativa, lavoro straordinario, notturno o festivo, minore produttività, particolare rallentamento od adozione di maggiori misure di cautela nell'esecuzione dei lavori, etc., determinati dal fatto che trattasi di ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di apertura al pubblico;
- t) protezione delle apparecchiature e degli arredi esistenti, che resteranno in loco, affinché non risultino danneggiate dall'esecuzione dei lavori; per quelle mobili: allontanamento, ricovero e riposizionamento nel reparto, previo accordo preventivo e programmato con la direzione lavori;
- u) protezione con tavolati, teli, cartoni, fogli di PVC od altro mezzo idoneo, di tutti gli elementi esistenti negli ambienti oggetto di lavori (pavimenti, porte, casse porte, finestre, stipiti, pareti, rivestimenti, strutture di controsoffittatura, ecc.) affinché i locali possano essere riconsegnati alla Stazione appaltante nello stato in cui si trovavano prima dei lavori, compresi gli eventuali ripristini, se risultassero necessari;
- v) provvedimenti o cautele necessarie per consentire alle aree limitrofe e sottostanti, la normale attività di lavoro, con impedimento, quindi, dell'emissione di rumori o di polveri;
- w) ripristino completo delle strutture esistenti ove interessate dai lavori per tracce, fori, danneggiamenti, ecc., con finiture analoghe alle esistenti;
- x) ripristini di qualsiasi area o manufatto interessato o danneggiato dalle nuove opere;
- y) smontaggio e rimontaggio di elementi di contenimento esistenti (canali, tubazioni, controsoffitti, ecc.);
- z) smontaggi e rimontaggi, nonché ripristini in genere;
- aa) spostamento di arredi esistenti e loro ricollocazione, opere di protezione dei medesimi, ecc.;
- bb) spostamento di impianti esistenti (prese, comandi, scatole di impianti elettrici, telefonici, dati, rubinetti, tappi, pozzetti, chiusini, ecc.) per conservarne la funzionalità quando interessati da nuove opere, da contro pareti, da elementi di mascheramento, pavimentazioni, ecc.;
- cc) ogni onere derivante o conseguente al fatto che i lavori sono da eseguire in edifici e ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di servizio

- pubblico, che non potrà in ogni caso, risultare impedita, salvo autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- dd) assistenza tecnica all'esecuzione dei lavori o delle assistenze murarie, se realizzate da altra impresa;
 - ee) definizione tecnica delle predisposizioni necessarie all'inserimento od al passaggio degli impianti negli elementi edilizi costituenti la costruzione;
 - ff) manovalanza ed attrezzature occorrenti per scarico, carico, trasporto e movimentazione di tutti i materiali comprese le macchine pesanti;
 - gg) tiri in alto ed in basso con mezzi di sollevamento;
 - hh) esecuzione di tracce e fori su materiali di qualsiasi natura, anche di calcestruzzo armato, eseguite a mano o con mezzi d'opera, senza limitazioni di estensione o di dimensioni;
 - ii) demolizioni parziali o totali, eliminazione di impianti o di manufatti esistenti, compresi trasporti a luogo destinato o a discarica autorizzata;
 - jj) ripristini murari od impiantistici connessi o conseguenti alle demolizioni effettuate;
 - kk) interventi di ricostituzione dell'integrità statica di strutture che risultassero interessate dall'esecuzione di quanto sopra;
 - ll) ripristini al grezzo per quanto sopra e sigillature;
 - mm) ricopertura e protezione degli impianti eseguiti con malta o altro in parete o a pavimento;
 - nn) nastri di segnalazione, fili di tracciamento, ecc.;
 - oo) mezzi di scarico, carico, trasporto, sollevamento e movimentazione di qualsiasi materiale;
 - pp) macchine operatrici e gli ausili di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione dei lavori e per la messa in opera dei materiali;
 - qq) i mezzi d'uso del personale dell'Appaltatore: scale, carrelli, trapani perforatori, saldatrici, demolitori, frese, ecc.;
 - rr) i mezzi atti ad assicurare l'incolumità dei lavoratori e di terzi;
 - ss) definizione dei passaggi, percorsi, forature, pendenze e posizionamenti;
 - tt) misurazioni e le verifiche preliminari da condurre sui luoghi di esecuzione dei lavori;
 - uu) costruzione e la messa in opera di staffe, mensole, rinforzi, sostegni atti ad integrare le strutture delle pareti ed idonei a fissare saldamente ogni apparecchio;
 - vv) fissaggio del mensolame e delle apparecchiature, in malta di cemento, previa effettuazione dei relativi scassi, ovvero con tasselli ad espansione, chiodature, rivettature, collanti, ecc., su qualsiasi struttura (laterizio, calcestruzzo, gesso, legno, materiali lapidei, ecc.);
 - ww) foratura ed asporto di materiali per inserimento di apparecchiature impiantistiche;
 - xx) fissaggio di scatole, componenti o altro, anche con particolari collanti;
 - yy) applicazione o incasso di elementi su controsoffitti (anemostati, diffusori, lampade, ecc.), provvedendo, quando e se necessario, all'autonoma sospensione degli

elementi od al rinforzo dei sistemi di ancoraggio, allo scopo di non provocare un carico eccessivo sui controsoffitti stessi;

- zz) impiego di materiali di uso e di consumo, sfridi, abbondanze;
- aaa) impiego di materiali di pulizia, solventi, sgrassanti, decappanti, per verniciature protettive, ecc.;
- bbb) la fornitura e messa in opera di tutti quei componenti di dettaglio necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;
- ccc) la pulizia dei luoghi, con sgombero ed allontanamento dei materiali di risulta, di imballo o altro;

ART. 16. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE PER PROVE E VERIFICHE PRELIMINARI E DI COLLAUDO SULLE OPERE ESEGUITE E PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

1 Sono inoltre sempre e comunque comprese nei prezzi di contratto, l'esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore:

- a) delle verifiche e delle prove in corso d'opera comprese quelle di carico;
- b) delle verifiche e delle prove di funzionamento preliminari alla riconsegna dei lavori e degli impianti;
- c) delle verifiche e delle prove di collaudo sulle opere eseguite.

2 In particolare, per gli impianti tecnologici, le operazioni di messa in esercizio potranno essere eseguite in tre fasi distinte o parzialmente coincidenti, così suddivisibili:

- a) prime prove di funzionamento eseguibili in corso d'opera, atte a verificare le tenute, le alimentazioni elettriche, il senso di rotazione dei motori, il collegamento delle apparecchiature, ecc;
- b) prove di funzionamento preliminari alla riconsegna degli impianti alla Stazione appaltante, comprese eventuali tarature e prove, eseguite, ove necessario, alla presenza della Stazione appaltante, fino al raggiungimento dei dati di funzionamento previsti in condizioni di sicurezza di esercizio; in questa fase dovranno essere attivate tutte le apparecchiature ed i sistemi di controllo e regolazione, procedendo alla loro messa a punto anche con l'assistenza sul luogo di installazione, se necessario, di un tecnico specializzato del costruttore di ciascun componente fornito;
- c) prove e verifiche di collaudo.

3 A richiesta della Direzione lavori l'Appaltatore dovrà produrre certificazione scritta, eventualmente sottoscritta da tecnico qualificato, delle prove eseguite e dei risultati ottenuti.

4 L'Appaltatore dovrà eseguire quanto sopra nella misura necessaria a raggiungere la completa funzionalità, sicurezza e rispondenza dei lavori alle caratteristiche richieste, provvedendo a sua totale cura e spese:

- a) ad ogni mezzo, opera o prestazione di manodopera necessari o connessi;
- b) ai materiali d'uso e di consumo, ai noli, ai combustibili, alla strumentazione;
- c) alle prestazioni di specialistici che occorressero per certificare l'idoneità delle opere;
- d) all'assistenza continua alle attività di verifica e di controllo che saranno effettuate dalla Direzione lavori, anche con la ripetizione delle prove già eseguite e la reiterata messa a disposizione di quanto sopra, fino ad esito positivo.

ART. 17. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE PER DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI LAVORI A NORMA DI LEGGE

1. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni onere per la raccolta, la produzione, il confezionamento e la consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti, compresa ogni attività principale e accessoria, con esclusione unicamente di:
 - a) quanto di stretta pertinenza della Stazione appaltante come sottoscrizione di domande o di atti ufficiali;
 - b) le competenze degli Enti di controllo.
2. Saranno da produrre a carico dell'Appaltatore quindi, ad esempio:
 - a) le prove e le certificazioni richieste in ordine alla igienicità e salubrità degli ambienti, alla sicurezza degli utenti, alla corretta esecuzione degli impianti a regola d'arte, ecc.;
 - b) le documentazioni di esame progetto e di collaudo richieste dall'ISPESL/INAIL per gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, per i luoghi con pericolo di incendio o di esplosione, per i recipienti in pressione, ecc.;
 - c) le prove di funzionamento, di carico o le verifiche statiche e di collaudo per particolari manufatti o componenti facenti parte dell'opera eseguita, secondo norme CEI e UNI;
 - d) le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 22.01.2008 n. 37, completa di allegati e documentazione per la manutenzione, e tutta la documentazione prescritta dalle leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, ovvero espressamente richiesta dalla Direzione lavori;
 - e) i certificati di verifica e collaudo di quelle macchine ed apparecchiature utilizzate nella realizzazione degli impianti, prescritti dalle norme vigenti o comunque richiesti;
 - f) le omologazioni del Ministero dell'Interno e dichiarazioni di conformità CE complete della documentazione obbligatoria di accompagnamento;
 - g) le certificazioni di resistenza al fuoco e di rispondenza alle prestazioni richieste degli elementi costruttivi e/o prodotti impiegati (modello VV.F. PIN CERT REI e DICH PROD) a

firma di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del D. Lgs n. 139/06;

- h) le dichiarazioni di corretta posa in opera di elementi significativi ai fini della resistenza e/o reazione al fuoco (serrande tagliafuoco, barriere passive in genere, sistemi costruttivi "a secco", sistemi protettivi - vernici intumescenti, lastre, ecc. - materiali costruttivi omologati ai fini della reazione al fuoco, ecc.) su apposita modulistica VV.F. (mod. DICH. POSA OPERA; mod. DICH.RIV.PROT);
 - i) i verbali di effettuazione del "Door Fan Test" in condizioni iniziali, relativo allo stato di fatto dei locali, e in condizioni finali, prima della messa in servizio dell'impianto;
 - j) la copia dei certificati di prova/rapporti di classificazione/omologazioni degli elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco;
 - k) la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento di eventuali impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2018 n.37 (modello VV.F. DICH. IMP.)
 - l) le eventuali relazioni valutative o di calcolo/dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti al fuoco ovvero delle protezioni al fuoco da realizzare, complete di disegni, schemi e quant'altro necessario ai fini della certificazione di resistenza al fuoco;
 - m) tavole esplicative e schemi sinottici che rappresentino dove sono state installate le barriere passive sugli attraversamenti impiantistici (passerelle passacavi, cavidotti, tubazioni, ecc.) ed il posizionamento delle serrande tagliafuoco, il tutto con riferimento alle numerazioni degli elementi così come riportati nelle dichiarazioni di corretta posa;
 - n) gli originali dei certificati di garanzia, rapporti avviamento, rapporti collaudo, ecc., ovvero copie leggibili a colori (anche delle dichiarazioni di conformità CE e certificati di prova), eventualmente dichiarate conformi agli originali, ove possibile;
 - o) la documentazione comprovante l'esito delle prove e verifiche eseguite ai fini della messa in esercizio degli impianti.
3. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile e in formato ".pdf", secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
4. Resteranno, in ogni caso, a carico dell'Appaltatore le spese di produzione di ulteriori copie di cui egli ritenesse opportuno disporre per proprio uso. La documentazione dovrà essere prodotta alla Stazione appaltante non appena intervenuta l'ultimazione dei lavori, prima della riconsegna anticipata dei servizi e dei lavori e comunque entro e non oltre il termine indicato nell'articolo successivo.

ART. 18. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE PER DOCUMENTAZIONE RAPPRESENTATIVA DEI LAVORI ESEGUITI

- 1 L'Appaltatore dovrà fornire, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei singoli lavori ordinati, la documentazione necessaria per l'uso e per la normale manutenzione degli impianti, che dovrà comprendere:

- a) manuali e istruzioni per l'uso e la conduzione corretta degli impianti;
 - b) eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose;
 - c) eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, schemi unifilari o multifilari, sinottici, ecc.;
 - d) scheda tecnica per ciascun componente fornito elencante le sue caratteristiche e le operazioni di manutenzione;
 - e) documenti tecnici normalmente forniti dal costruttore per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del componente, compresi eventuali certificati di omologazione o attestanti le proprietà fisiche, di comportamento al fuoco, ecc.;
 - f) gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite e delle stesse fedelmente rappresentativi;
 - g) In particolare, gli schemi dei quadri elettrici dovranno essere dati completi dei seguenti elementi:
 - disegno raffigurante il fronte del quadro e le funzioni in esso presenti;
 - elenco targhette con posizione delle medesime, diciture e spiegazioni atte a rendere comprensibili al meglio le funzionalità dei vari componenti;
 - numerazioni dei montanti e delle morsettiere;
 - siglature dei conduttori in arrivo ed in partenza.
- 2 I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile o in formato ".pdf", secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
 - 3 Gli elaborati grafici rappresentativi dell'eseguito dovranno essere resi con gli stessi standards tecnici ed esecutivi di quelli originali, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dalla Stazione appaltante.
 - 4 L'Appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente autorizzate dalla Stazione appaltante ed in conformità alle indicazioni di quest'ultimo.
 - 5 L'Appaltatore dovrà altresì porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati. È a carico dell'Appaltatore altresì la fornitura alla Stazione appaltante di tutti gli elementi necessari per la compilazione del libretto di centrale/impianto, richiesto dalla vigente normativa in materia.

ART. 19. PREZZI UNITARI – COSTI SICUREZZA – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento dpr 207/2010, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale (listini Regione Puglia 2022 agg.to luglio 2022 e prezzario DEI 2022) o da regolare analisi prezzi.
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D. Lgs 81/2008, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
3. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono Iva esclusa.
5. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

1.3 CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE –

ART. 20. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la firma del contratto, a seguito di formale consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta firma, previa convocazione dell'Appaltatore ed in contraddittorio con lo stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento

dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. In applicazione dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza. In ogni caso è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo, 18 del D. Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii.; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente comprese le opere provvisoriale ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. n. 49/2018.
5. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli Art. 50 e Art. 51 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del Regolamento dpr 207/2010.

ART. 21. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto pari a 388 (trecentoottantotto) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, come dettagliati nel Cronoprogramma dei lavori. L'Appaltatore, dunque, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle festività contrattuali.
3. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole così come quantificati dalla Circolare 05/04/1982, n. 629/U.L. dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici: pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste dovute all'andamento climatico sfavorevole.
4. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali, neanche con riferimento alle singole fasi temporali eventualmente previste dal cronoprogramma.
5. Nessun ritardo sarà altresì ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice a causa di tempi amministrativi correlati a richieste di permessi di varia natura, quali transito, occupazione suolo pubblico, modifiche della viabilità, installazioni particolari, saggi, indagini, prelievi, campionamenti preordinati a qualsivoglia scopo correlato alla corretta esecuzione delle opere in oggetto e a carico dell'Appaltatore che dovrà dunque averne previsto le tempistiche così da non interferire con l'esecuzione dei lavori entro i termini e secondo la sequenza previsti nel cronoprogramma.
6. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Direzione dei lavori, tramite PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione dei lavori procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di Ultimazione Lavori.

7. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
8. È facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna parziale dei lavori.

ART. 22. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato, anche per cause non ascrivibili all'Appaltatore, l'Ente Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni. Pertanto, viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.
2. L'esecuzione delle opere, come previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo, è prevista con orari ordinari, ma è possibile e necessario, ai fini di cui sopra, che venga svolta anche con lavorazioni in orario notturno e festivo, organizzate anche con turni regolari avvicendati per contrarre i tempi di esecuzione dell'opera. I costi di tali eventuali organizzazioni lavorative, devono essere attentamente valutati dall'appaltatore in sede di offerta, rientrano nell'importo complessivo dell'appalto a corpo, avendone l'Appaltatore stesso tenuto conto delle indennità, compensi, maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni ed ogni altro maggior onere derivante.
3. Per le lavorazioni da svolgersi ai sensi del presente articolo l'Appaltatore dovrà preliminarmente ottenere le relative autorizzazioni rilasciate dagli Enti di competenza (Comune ecc..).

ART. 23. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. n.36/2023, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del D.lgs. n.36/2023.

- 4 Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 5 Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 6 Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.lgs. n.36/2023, si applica il comma 3 del presente articolo.
- 7 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del progetto dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del D.lgs. n.36/2023, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale. Con propri atti l'ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
- 8 L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
- 9 Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori,

appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

- 10 Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del D.lgs. n.36/2023.

ART. 24. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
2. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori sono analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'Appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

ART. 25. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e in caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente Art. 21, a carico dell'Appaltatore verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Detta penale verrà applicata con deduzione dall'importo del primo SAL utile.
2. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo contrattuale di fornire il progetto dell'eseguito (elaborati as-built) entro i tempi indicati nel precedente Art. 18 a carico dell'Appaltatore verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,1‰ (uno per diecimila) dell'importo di contratto, che verrà eventualmente a cumularsi con le penali di cui al precedente capoverso del presente articolo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo il diritto della Committente al

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Detta penale verrà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini importi per penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, la Committente ha la facoltà di promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e Art. 29 del presente capitolato.
4. Qualora, scaduto il termine di ultimazione dei lavori, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, l'importo della penale maturata verrà applicato anche su dette rate di acconto.
5. La Committente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete alla Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. La Committente potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore.
6. Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto della Committente di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.
7. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione.
8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto della Committente, ad altri lavori o forniture.

ART. 26. PREMIO DI ACCELERAZIONE

- 1 La Committente si riserva la facoltà di richiedere acceleramenti tendenti ad abbreviare la durata dell'esecuzione dei lavori, rispetto all'eventuale termine indicato dall'offerente.
- 2 L'entità del premio di accelerazione è stabilita, per ogni giorno di anticipo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale alle condizioni previste dall'art. 126, co.2 del D.Lgs 36/2023.

ART. 27. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. L'Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio lavori, presenterà alla Stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento dpr 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori.

2. Tale cronoprogramma dovrà essere corredato del numero di presenze degli operai e dovrà essere fornito il crono dei subappalti, dei costruttivi e delle forniture.
3. L'Appaltatore dovrà corredare il programma di cui al comma precedente di precise indicazioni planimetriche in relazione alla dislocazione che prevede per le aree di carico – scarico, alle aree di stoccaggio dei materiali e dei semilavorati, alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e di ogni altra area necessaria per l'esecuzione delle previste lavorazioni; la scelta e individuazione delle aree dovrà essere supportata da analisi di effettiva utilizzabilità delle stesse in termini di accessibilità, di capacità di supportare i carichi previsti e di autorizzazione nel caso di aree non di proprietà della Stazione appaltante. Di tali indagini e delle conclusioni raggiunte dovrà essere prodotta evidenza documentale.
4. Il programma deve essere elaborato sulla base delle fasi lavorative riportate nel cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010, coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione previsti e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione
5. E' obbligo dell'Appaltatore consegnare prima dell'inizio dei lavori il programma esecutivo dettagliato nei termini di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e qualora non venisse consegnato, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori.
6. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

7. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 11 del Regolamento d.P.R. 207 del 2010, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.
9. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145).
10. È obbligatorio per l'Appaltatore redigere prima dell'avvio dei lavori un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
11. È obbligatorio per l'Appaltatore redigere un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).

ART. 28. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione di opere particolari, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) i tempi necessari per gli approvvigionamenti dei materiali;
 - f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - i) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere
 - j) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni o proroghe, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Art. 29.

ART. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1 Ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n.36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. n.36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del già menzionato articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 D.lgs. n.36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2 Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n.36/2023.
- 3 Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
- 4 Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5 In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
- 6 Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
- 7 L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
- 8 Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1 per cento del

valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

- 9 Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell' articolo 122 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
- 10 Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- 11 Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
- 12 Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 13 Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell' articolo 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
- 14 Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

ART. 30. RIPRISTINO DEI LUOGHI ALLA DATA DI ULTIMAZIONE

1. All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita, con i relativi oneri a carico dell'Appaltatore.

1.4 CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -

ART. 31. ANTICIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai sensi dell' articolo 125 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto (IVA esclusa), da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 125 del D. Lgs n. 36/2023, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia sarà ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

ART. 32. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42 e Art. 43 raggiungono un importo non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 2, riga OS;
 - c) al netto della ritenuta di cui al comma 4;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. A tale scopo, è onere dell'Appaltatore comunicare al Direttore dei lavori, il raggiungimento della quota che dà diritto alla corresponsione della quota di pagamento di cui al comma 1.
3. Gli Stati di avanzamento saranno liquidati fino alla concorrenza massima del 90% del valore contrattuale.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinque per cento), ai sensi dell'art.11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

5. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige, ai sensi degli articoli 13 e 14, comma 1, lettera d) del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, il relativo *Stato avanzamento lavori* (SAL) che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura e lo trasmette tempestivamente al responsabile del progetto.
6. Entro i successivi 7 giorni dall'adozione dello Stato di avanzamento lavori (SAL), salvo quanto diversamente concordato, il RUP emette, il corrispondente certificato di pagamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 36/2023, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma precedente, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art. 31.
7. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 35, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 125, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95,00% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del comma 1. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli eventualmente determinati a misura, se previsti in progetto.

ART. 33. PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione e non potrà avvenire se non previa emissione della documentazione relativa alle opere realizzate (as-built) e alla consegna di tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazione relative alle opere medesime.
2. A lavori ultimati, entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale, il Direttore dei lavori, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette al RUP, con le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. n. 49/2018, il conto finale; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP entro i successivi 60 (sessanta) giorni formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La Stazione appaltante provvede, nulla ostando, alla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale entro i termini di cui all'Art. 61; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla formale approvazione del certificato e avviene mediante emissione dell'apposito mandato, entro i termini di legge. La rata di saldo è comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 32, comma 4, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
6. Fermo restando quanto previsto all' Art. 34, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 313, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al già menzionato decreto.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

ART. 34. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 55, comma 4; ai sensi dell'art. 31, comma 7 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

- c) agli adempimenti di cui all' Art. 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dalla Stazione appaltante, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguito.
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell' articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall' articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all' accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - f) all'acquisizione, ai fini dell' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell' attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
2. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, e art. 119 comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 35. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

- 1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente Art. 32, per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi moratori sulle somme dovute ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 231/2002.
- 2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'Art. 33 per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi moratori sulle somme dovute, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 231/2002. Per la determinazione del saggio degli interessi di cui ai commi precedenti si rinvia all'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002. Gli interessi sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.

3. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.
4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori; il pagamento dei già menzionati interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART. 37. REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire in misura prevalente. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT per i costi di costruzione.

ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del progetto.
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. all'articolo 120.

1.5 CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -

ART. 39. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 5 comma 1 del presente documento, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49. Più precisamente:
 - 1 le lavorazioni a corpo sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavoro, il Direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota, relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, che è stata eseguita effettivamente;
 - 2 le progressive quote percentuali delle eventuali voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettuali, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, di cui al rigo b) della tabella all'Art. 2, comma 1 del presente capitolato, in base allo stato di avanzamento lavori, in quota proporzionale alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori contabilizzato, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49. Per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'Art. 16, Art. 17 e Art. 18 del presente capitolato, e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori, questi, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

ART. 40. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo gli elaborati progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi contrattuali così come definiti all'Art. 3 del presente documento.
5. Gli oneri per la sicurezza valutati a misura sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali e di gara con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
6. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a misura è effettuata secondo le specificazioni del D.M. 49/2018.
7. Ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, di cui al rigo b) della tabella all'Art. 2, comma 1 del presente Capitolato, in base allo stato di avanzamento lavori, in quota proporzionale alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori contabilizzato, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

ART. 41. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

ART. 42. VALUTAZIONE EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA

1. I lavori che comportano l'impiego di manodopera e di mezzi d'opera "in economia" saranno ammessi alla liquidazione solo se preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori e solo se le distinte verranno consegnate - direttamente o mediante trasmissione a mezzo PEC - per il riscontro alla D.L., non oltre il giorno lavorativo successivo dall'impiego della manodopera, di mezzi d'opera, di materiali.
2. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia per l'esecuzione di opere non suscettibili di determinazione preventiva è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente o, in mancanza di questi, sulla base dei costi derivanti da fattura documentate aumentati di spese generali ed utile e con ribasso contrattuale sulle ultime due componenti;

- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi indicati nel computo metrico estimativo a base di gara, incrementati delle percentuali per spese generali e utili ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle come da elaborati progettuali attinenti.

ART. 43. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP (Responsabile Unico di Progetto), comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 120, del D. Lgs. 36/2023 l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nel corso dell'esecuzione dei lavori, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. La verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei, di cui all'Art. 4.
4. Salvo quanto espressamente indicato, nessuna delle opere indicate negli elaborati progettuali è esclusa dall'Appalto. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in variante, nelle more di autorizzazione e approvazione della stessa, sulla base di una disposizione di servizio del Responsabile Unico del Progetto e del corrispondente Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, giusto quanto disposto all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto
6. L'Appaltatore è quindi tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dei successivi commi dal 13 al 17.
8. Se si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di cinque giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei trenta giorni successivi al

ricevimento della dichiarazione la Committente deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni.

9. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
10. La perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione.
11. Qualora le parti non giungano ad un accordo, la Committente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e della percentuale di utile non percepito per i lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
12. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in forza di accordi bonari o transazioni.
13. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dai prezziari vigenti nella Regione Puglia e nel Comune di Brindisi;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
14. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
15. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
16. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
17. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili previsti dall'art. 7 dell'Allegato II.14, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
18. L'Appaltatore durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e

quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere, il quale, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

19. Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
20. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo comma 18 sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Appaltatore.
21. In applicazione di quanto previsto all' art. 120, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, a tenore del quale sono ammissibili le modifiche dei contratti di appalto che siano state previste e individuate in clausole chiare, precise e inequivocabili, si precisa che è possibile addivenire a modifiche contrattuali al ricorrere dei seguenti ulteriori casi:
 - a) In seguito all'accertamento dell'intervenuta possibilità di utilizzare materiali o tecnologie non esistenti al tempo della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell'opera;
 - b) In relazione ad eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o nel caso di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
 - c) Nei casi previsti dall'articolo 1664, co. 2, del codice civile;
 - d) Nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
22. Sono ammessi gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
23. Sono ammesse le varianti nelle ipotesi di cui all' art. 120 c. 3 del D. Lgs. 36/2023.

1.6 CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE –

ART. 44. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. è richiesta la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo lavori, secondo quanto previsto per Legge.

ART. 45. GARANZIA DEFINITIVA

1. Trova applicazione l'art. 117 del Codice dei contratti D. Lgs. n. 36/2023.
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____, conforme a _____, numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al ____% per cento dell'importo del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.
4. Poiché è previsto un periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk di 24 mesi a carico dell'Appaltatore (si veda Art. 60 comma 7 e ss. del presente documento), all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione la polizza dovrà continuare a operare anche per i successivi 24 mesi.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo, efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo, con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

9. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
10. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
11. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti

i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del D. Lgs n.36/2023.

ART. 46. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia definitiva, di cui all'articolo precedente, è ridotto così come previsto dall'art. 106 comma 8, come richiamato dall'art. 117, comma 3, del D. Lgs n.36/2023.

ART. 47. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, è onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori di cui all'articolo Art. 20 del presente capitolato, l'accensione, di una polizza "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (C.A.R.)" estesa con manutenzione 24 mesi con primaria Compagnia, secondo quanto disposto dallo "schema di polizza tipo 2.3 – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità CT e garanzia di manutenzione" del D. Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, che deve pertanto prevedere:
 - Partita 1: Opere il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
 - Partita 2: Opere preesistenti il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere assicurate;
 - Partita 3: Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
2. L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione copia della polizza di assicurazione emessa da _____ n. _____ in data _____ per le seguenti somme assicurate:

Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - Opere: _____ €;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: _____ €;

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: _____ €;

Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere): _____ €;

3. I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro, per tutta la durata del contratto.

4. L'Appaltatore dovrà stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs n.36/2023., il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. La suddetta copertura assicurativa di Responsabilità Civile deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi anche i dipendenti dell'Ente Appaltante e deve inoltre includere, tra le altre, anche le seguenti estensioni:
- 1 clausola che preveda la qualifica di "terzi" tra loro per tutti i soggetti partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti, nonché l'Ente Appaltante e personale da quest'ultima incaricato, per i danni tra loro stessi (e/o all'Ente Appaltante) arrecati e con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi soggetti. Tra i soggetti partecipanti ai lavori sono incluse anche le imprese di vigilanza
 - 2 clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;
 - 3 responsabilità civile anche per la direzione dei lavori;
 - 4 danni derivanti da errori di progettazione e insufficiente progettazione
 - 5 impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabilità civile auto i cui massimali saranno anch'essi soggetti ad approvazione dell'Ente Appaltante.
 - 6 sollevamento o deposito di polvere;
 - 7 impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
 - 8 furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
 - 9 colpa grave dell'Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui il/i medesimo/i debba/no rispondere;
 - 10 danni anche a:
 - 11 condutture sotterranee;
 - 12 fabbricati in adiacenza e/o aderenza
 - 13 cose in consegna e/o custodia;
 - 14 beni che, nell'ambito di esecuzione dei lavori, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi.

1.7 CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE –

ART. 48. VARIAZIONE DEI LAVORI IN ADDIZIONE E IN DIMINUZIONE

1. Per le variazioni dei lavori in adduzione o diminuzione si fa riferimento a quanto riportato nell'Art. 43 del presente documento.

ART. 49. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI E LAVORI EXTRA CONTRATTUALI

1. Per i nuovi prezzi e lavori extracontrattuali si fa riferimento a quanto riportato nell'Art. 43 commi 13-17.

1.8 CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

ART. 50. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs 81/2008 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispose e consegna alla Stazione Appaltante, per tempo e secondo quanto previsto da ciascun Regolamento Comunale e zonizzazione acustica vigente per il Comune, un documento specifico contenente gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, anche in riferimento al piano di gestione integrata del rumore di cantiere secondo la UNI 11728:2018.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.

ART. 51. SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D. Lgs 81 del 30.04.2008 ed in particolare dovrà:
 - a) consegnare prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, al Responsabile del progetto una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione dei lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui alla normativa vigente e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) consegnare in copia al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione Lavori le comunicazioni di cui all'art. 17 e 18, del D. Lgs 81 del 30.04.2008, trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente

incaricato. Qualora non sia stata definita la figura del Medico competente l'Impresa dovrà darne adeguata motivazione;

- d) registrare sul libretto della formazione, da tenere in cantiere, la formazione effettuata per ogni lavoratore sul piano di sicurezza e coordinamento, sul piano operativo di sicurezza e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto;
 - e) osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi previsti dal D. Lgs 81 del 30.04.2008. Pertanto, il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della Ditta). Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le Imprese che operano nel cantiere edile. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
 - f) osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs 81/2008, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
 - g) osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui al D. Lgs 81 del 30.04.2008 (in particolare l'allegato XIX), relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, predisporre apposito progetto del progetto a firma di tecnico abilitato qualora la conformazione del ponteggio non rientri tra gli schemi previsti dal relativo libretto e dalla specifica Autorizzazione Ministeriale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutte le imprese presenti in cantiere.

ART. 52. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.L. 81/2008, viene consegnato all'Appaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 2. Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008 l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
- 3. Rientra tra i compiti dell'Appaltatore attuare i disposti del predetto Piano, nonché informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 81/2008.
- 4. L'Appaltatore, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell'opera secondo le modalità descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisori inserite nel progetto, senza pretendere alcuna integrazione economica.

5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
6. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008.
7. Qualora l'Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione entro dieci giorni dall'inizio dei lavori del Subappaltatore stesso.
8. In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 17 del Decreto Legislativo 81/2008, l'Appaltatore redigerà il proprio piano operativo di sicurezza, secondo le disposizioni dell'allegato XV parte 3 del D. Lgs 81/2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque consegnato alla Stazione appaltante prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata ottemperanza della consegna del Piano Operativo entro i termini previsti è motivo per procedere alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza dell'impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti.
9. Preliminarmente all'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l'Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.
10. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed alla Stazione appaltante, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D. Lgs. 81/2008.
11. L'Appaltatore è tenuto all'esposizione nel cartello, indicante i lavori, i nominativi dei Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione.
12. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
13. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

14. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
15. Qualora non ricorrano le condizioni per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore la presentazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna dei lavori, del D.U.V.R.I., ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 81/2008.
16. La mancata consegna del Documento di cui al comma precedente costituisce, a discrezione della Stazione appaltante, causa di risoluzione del contratto.
17. Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di Consorzio tale compito compete all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.
18. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza e Coordinamento, o del piano di sicurezza sostitutivo, da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
19. Ai fini della notifica preliminare l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente i dati relativi al numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere (tenendo conto anche di eventuali subappalti) e il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. L'Appaltatore è altresì obbligato, ai fini dell'aggiornamento della notifica preliminare, a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a ogni impresa o lavoratore autonomo a qualsiasi titolo presenti in cantiere.
20. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.U.V.R.I. già esistente presso la struttura e presso l'edificio oggetto dell'appalto, provvedendo alla piena e incondizionata collaborazione sia dell'applicazione delle misure ivi contenute e sia per la revisione del documento, per tenere conto delle specifiche esigenze e peculiarità dei lavori da eseguire. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le misure di sicurezza previste nel documento, tenuto conto delle eventuali mutue interferenze con i soggetti terzi presenti presso l'edificio, a qualunque titolo o motivazione sia riferita o dovuta la presenza dei soggetti terzi.

1.9 CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 53. SUBAPPALTO

1. Trova applicazione l'art 119 del Codice dei contratti d.lgs. 36/2023 secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo quanto indicato all'art. 119 del Codice dei contratti.
2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

3. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs.36/2023. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 96 del D. Lgs. 36/2023.
5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Ai sensi del Dlgs n.36/2023, art. 119 comma 11, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente se la natura del contratto lo consente.I subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.
7. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e gli importi dei subappalti.

ART. 54. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei lavori e il responsabile del progetto, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con conseguente possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
4. L'Appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brindisi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'Art. 53, si applica l'Art. 69, commi 8, 9 e 10, in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 55. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, la Committente non corrisponderà i pagamenti direttamente ai subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 119, co. 11, del D. Lgs. 36/2023.
2. Qualora non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore, l'Appaltatore dovrà trasmettere prima dell'emissione del certificato di pagamento del SAL successivo copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista e copia della contabilità dei lavori relativa al subappaltatore, al fine di verificare la corrispondenza dell'ammontare dei lavori eseguiti da quest'ultimo con i pagamenti ricevuti dall'Appaltatore.
3. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine predetto, la Committente effettuerà una detrazione sul successivo certificato di pagamento. Qualora il ritardo superi i 90 gg. la Committente si riserva di procedere al pagamento diretto al subappaltatore secondo l'importo del subappalto autorizzato
4. Laddove insorga una controversia tra Appaltatore e Subappaltatore in relazione alla correttezza dell'adempimento del subappaltatore e detta controversia impedisca la presentazione delle fatture quietanzate oppure impedisca il pagamento a favore del Subappaltatore nelle ipotesi di cui all'art. 119 co. 11 del D. Lgs. 36/2023, la Committente verserà il corrispettivo dovuto al Subappaltatore su apposito conto dedicato; le somme saranno svincolate e versate all'esito e sulla base della definizione della controversia, senza aggravio di interessi o more per la Committente.

5. Si specifica che, per espresso patto pattizio, le regole di cui sopra si applicano anche a tutela dei fornitori; pertanto, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente, prima dell'emissione del certificato di pagamento, le fatture quietanziate dei propri subcontraenti con fornitura con posa in opera e comunque di altri subcontratti per i quali sia prevista l'esecuzione di attività presso la Committente
6. La Committente si riserva di chiedere in qualunque momento l'esibizione delle fatture quietanziate dei fornitori di beni e servizi, qualunque sia l'importo delle stesse.

1.10 CAPO X – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO -

ART. 56. RISERVE E ACCORDO BONARIO

- 1 Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti nell'art. 7 c. 2 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.
- 2 Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.
- 3 L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
- 4 A seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Dell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023.
- 5 Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- 6 Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 4, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

- 7 Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 4.
- 8 Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall'allegato V.1 del D. Lgs. 36/2023. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 6.
- 9 L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ART. 57. CONTROVERSIE

1. Trova applicazione l'art. 215 del D. Lgs. Del 36/2023 per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti. Il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e attiva il Collegio Consuntivo Tecnico di cui all'allegato V.2 del D. Lgs. n. 36/2023 per gli appalti sopra soglia comunitaria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività

di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
4. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

ART. 58. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

- 1 Si richiama integralmente l'art. Art. 29 del presente documento che fa riferimento all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 59. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante, si fa rinvio all'articolo 123 D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.

1.11 CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-

ART. 60. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente capitolato nonché dagli atti contrattuali.
2. Ai sensi del DM 49/2018, ultimati i lavori, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dei lavori.
3. Contestualmente alla comunicazione di Ultimazione dei lavori, l'Appaltatore consegnerà al Direttore dei lavori tutti i documenti atti a rappresentare e dimostrare le opere eseguite (as-built), nonché la documentazione certificativa delle opere e le dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte e in conformità alla normativa antincendio. In pendenza della consegna di tale documentazione, il Direttore dei lavori non redigerà il certificato di regolare esecuzione. A seguito della consegna della documentazione relativa alle opere e della presentazione delle relative certificazioni e dichiarazioni, appuratane la rispondenza alle opere realizzate e la correttezza della compilazione di tutte le certificazioni e dichiarazioni, a valle del controllo documentale con esito positivo, il

Direttore dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
5. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
6. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine previsto dal presente capitolato.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione straordinaria e ordinaria full-risk, per la parte impiantistica, edile/strutturale, che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'Appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto. A garanzia dell'adempimento delle prestazioni, sarà tenuta attiva la polizza di garanzia definitiva per tutto il periodo predetto, che pertanto non sarà svincolata solo decorsi i 24 mesi dal certificato di collaudo provvisorio.
8. Dalla data di fine del periodo di manutenzione di cui al comma 7, decorrerà l'ulteriore periodo di manutenzione full risk ordinaria e straordinaria, impiantistica, ed edile/strutturale, di arredo e degli allestimenti a cui l'aggiudicatario si è impegnato con l'offerta tecnica, che, qualora offerto dovrà essere garantito dalla polizza garanzia definitiva che pertanto in questo caso sarà svincolata solo al termine del periodo di ulteriore garanzia offerto.
9. L'appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti ai commi 7-8 senza aver diritto a compensi aggiuntivi. Allo scadere del periodo di garanzia la Stazione appaltante provvederà allo svincolo della polizza di cui al precedente Art. 44.

ART. 61. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

- 1 I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

- 2 Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 4 Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

ART. 62. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio; troverà applicazione il disposto dell'art. 230 del Regolamento dpr 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del progetto, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
6. La Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte della Stazione appaltante.

1.12 CAPO XII – NORME FINALI –

ART. 63. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto, secondo il dpr 19/04/2000 n.145, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'appalto secondo il dpr 19/04/2000 n.145, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all' Art. 64.

ART. 64. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f. calcestruzzi con classe di resistenza C 12/15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 65. TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore (Impresa Affidataria) tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DPR del 13 giugno 2017 n.120.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 66. CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLO DI CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 400 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. È compreso l'inserimento nel cartello di disegni a colori e loghi, secondo quanto richiesto dalla Direzione dei lavori.

ART. 67. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione l'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto, secondo il dpr 19/04/2000 n.145.
3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.

4. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione appaltante nel caso di colpa dell'Appaltatore.

ART. 68. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all' Art. 35.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG/CUP di cui all'articolo Art. 1.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b e c, o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell' Art. 58 del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 69. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Ai sub affidamenti, subcontratti, subappalti superiori a 40.000 euro relativi al contratto si applicano le regole sul protocollo di legalità e le condizioni ivi previste.
3. Per le attività di cui all'art. individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, come novellato da ultimo dal D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla l. 40/2020, e cioè:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi funerari e cimiteriali;
 - ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
4. L'appaltatore è tenuto all'iscrizione nella rispettiva sezione della Whitelist presso la competente Prefettura.

ART. 70. TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di cottimi deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Puglia), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché,

integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs n. 36/2023.

2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
3. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
4. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione appaltante per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'Appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
6. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'Appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del d. Lgs. n. 36/2023.
7. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori

familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 71. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all' Art. 32 e all' art. Art. 33 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all' Art. 33 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 72. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo i casi di cui all'articolo 18 comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.:
 - a) le spese contrattuali; le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale secondo il Dpr 19/4/2000, n.145.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 73. SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. Nella redazione dell'Elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la Ditta dovrà sostenere per il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolo. Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere la Ditta appaltatrice dovrà rispettare le prescrizioni riportate nei commi seguenti.
2. Scopo:
Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di:
 - garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili;
 - garantire l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che la Stazione appaltante Comunale ha individuati come significativi.
3. Responsabilità
La Ditta appaltatrice ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attuazione dei necessari controlli operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nel presente articolo.
Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative

applicabili, e l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite.

4. Rifiuti

Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un minor costo per il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi.

A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato alla raccolta temporanea di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in particolare:

- convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;
- registri di carico e scarico;
- formulario per il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi;
- comunicazione agli Enti competenti, ove necessari, dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;
- registro oli usati;
- qualsiasi altra registrazione prevista a norma di legge.

Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescrive specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento. I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite Ditta a ciò autorizzata.

Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a Ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici nel suolo e nei corsi d'acqua, o versarle nella rete fognaria.

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né depositi a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.

È vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere.

Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del recupero.

5. Inquinamento del terreno e dei corsi d'acqua.

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili

per contenere e risolvere l'inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.

6. Rumori e odori

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda rumori e odori.

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dal D.Lgs 27 gennaio 2010 n°17: "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.", in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose.

Ogni attività prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico. Deve essere rispettata la normativa che regola le emissioni rumorose, e devono essere reperite tutte le autorizzazioni necessarie in materia (D.P.C.M. 01.04.91, e successive modifiche ed integrazioni). Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere. In particolare, devono essere evitati rumori molesti negli orari e nei periodi stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

7. Fumi e polveri

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda le emissioni di fumi.

I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi della Ditta appaltatrice in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma di legge.

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.). Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva, dovrà essere prevista, se necessario, la continua bagnatura del suolo.

8. Consumo di risorse

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

9. Decoro dell'area del cantiere

L'area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso, deve essere evitata la dispersione di materiali a causa del vento, e l'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere.

ART. 74. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui all'art. 32 c. 4 del DPR 207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che sono da intendersi ricompensati e inclusi nell'importo a corpo, anche se detti oneri e/o obblighi non sono esplicitamente espressi e richiamati, e a cui l'appaltatore si impegna ad attenersi senza

che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore, qualunque ne sia la causa:

- a) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, telefono, fax, computer, video, stampante, fotocopiatrice, materiale di cancelleria secondo quanto sarà stabilito dalla D.L.; dotati di due linee telefoniche, apparecchi telefonici, collegamento internet ADSL, apparecchio telefax, fotocopiatrice per formati A3 e A4, postazione PC; un locale deve essere arredato come sala riunioni per almeno 15 persone; un locale servizio igienico; tutti i locali devono essere dotati di climatizzazione e riscaldamento, arredati con mobili funzionali nel numero e qualità a discrezione della D.L, compreso armadio frigorifero di capacità non inferiore a 140 litri; i locali devono essere tenuti regolarmente puliti e deve essere garantito in ogni ora o situazione l'accesso alla D.L.;
- b) l'allestimento di locali e spazi all'interno del cantiere con sufficiente numero di regolari e decenti servizi igienici, di locali con acqua corrente per spogliatoio degli operai addetti ai lavori, per mense e quant'altro, compreso lo sgombero finale ed un eventuale nuovo allestimento dei locali già menzionati nel caso sia prevista la realizzazione dell'opera in più fasi;
- c) l'allestimento dell'impianto elettrico di forza motrice a servizio dell'impianto di cantiere;
- d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- e) tutti gli spostamenti e i trasporti nell'ambito del cantiere di terre e rocce da scavo, materiali, manufatti etc.;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta,

tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
- i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) le spese di acqua, luce, forza motrice, carburante, necessarie al funzionamento del cantiere delle macchine e mezzi meccanici e all'esecuzione dei lavori, compreso la esecuzione delle opere necessarie e i diritti spettanti alle varie società o enti fornitori, nonché per la illuminazione del cantiere, compresa la fornitura delle lampade, dei cavi, etc.;
- l) tutti gli oneri relativi al posizionamento, funzionamento e manutenzione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e di sicurezza, delle gru di cantiere per tutto il periodo per cui risultano necessarie alle lavorazioni, nonché la verifica strutturale del piano e del basamento su cui poggeranno le gru;
- m) l'onere di guardiania e sorveglianza, sia diurna che notturna, delle opere realizzate e dei mezzi e materiali presenti in cantiere;
- n) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- p) il lavorare su più turni, in orari notturni o festivi per il rispetto della tempistica contrattuale o di altra esigenza, anche se ordinato dalla D.L., senza che ciò possa dar adito a richiesta di qualsivoglia compenso, qualsiasi opera di mitigazione si rendesse necessaria è a carico dell'Appaltatore.

- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi e dalle opere, con qualsiasi mezzo, le acque di qualunque provenienza;
- s) l'esecuzione di stato di constatazione degli immobili adiacenti all'area oggetto dell'appalto;
- t) il ripristino a proprie spese di qualsiasi danno procurato agli immobili esistenti in sede di realizzazione delle opere oggetto dell'appalto fermo restando che l'appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, delle strutture e dei fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
- u) l'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- v) sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l'esecuzione di indagini e lo svolgimento di pratiche amministrative e autorizzative legate alla caratterizzazione dei terreni e delle rocce da scavo ai fini del riutilizzo;
- w) L'individuazione di eventuali sottoservizi non mappati, relativo spostamento, e interfacciamento con eventuali enti interessati per le relative autorizzazioni e il coordinamento per le opere a loro carico senza che tale circostanza possa dar adito alla richiesta di maggiori compensi per l'appaltatore anche per eventuali interruzioni del cantiere o prolungamento dei tempi del medesimo per le circostanze suddette;
- x) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- y) gli oneri per opere anche provvisorie per la protezione delle lavorazioni (allontanamento acque, teli in facciata a protezione delle opere interne, etc.);
- z) l'adozione di misure di attenuazione acustiche o lavorazioni che comportino modalità o tecniche da attuarsi in orari particolari tali da abbattere i disagi acustici senza che tale circostanza possa dar adito alla richiesta di maggiori compensi per l'appaltatore;

- aa) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dai capitolati tecnici o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
- bb) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai capitolati tecnici;
- cc) il recepimento ed il rispetto, in fase esecutiva, di eventuali elaborati costruttivi o di dettaglio che la D.L. ritenesse necessari per la corretta esecuzione dell'opera, senza che tale circostanza dia adito alla richiesta di qualsivoglia danno o compenso;
- dd) la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi, delle schede tecniche e di tutte le certificazioni relative previste dalle normative vigenti e anche afferenti tutte le prestazioni migliorative, ulteriori, aggiuntive e complementari che l'operatore economico ha offerto in sede di gara, da sottoporre alla direzione lavori, per la debita approvazione. In mancanza della debita approvazione della direzione lavori le opere non potranno essere eseguite.
- ee) la presentazione dei progetti costruttivi e delle tavole di dettaglio necessarie per l'esecuzione delle opere ovvero richieste dalla direzione lavori;
- ff) la presentazione del coordinamento degli impianti installati a controsoffitto prima della posa degli stessi;
- gg) la presentazione del "piano porte/controllo accessi", da condividere con la St. Appaltante e la direzione lavori, prima della posa degli impianti a servizio delle porte;
- hh) la presentazione, prima della messa in opera di tutte le opere soggette e dei sistemi di staffaggio, delle verifiche sismiche degli elementi secondari, non strutturali e degli impianti e la creazione di un fascicolo tecnico allo scopo destinato, in relazione alle proprie scelte e alle proprie tecnologie, e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
- ii) per gli impianti elettrici e speciali, telefonici, TV, di sicurezza, termo-idraulici, igienico sanitari, gas, acqua, fognature, ascensori, etc., per i quali sono stati consegnati dalla S.A. e, i calcoli, gli esecutivi, le specifiche tecniche e il Capitolato in sede di gara e/o nel corso dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far verificare da tecnici di propria fiducia e di provata capacità ed esperienza la validità e la correttezza delle soluzioni previste, e di esprimere le eventuali osservazioni nel merito prima della esecuzione. L'Appaltatore rimane comunque l'unica e completa responsabile delle opere suddette sia per la qualità dei materiali e per l'esecuzione del lavoro, sia in rapporto alla progettazione, agli elementi di calcolo e al funzionamento dei vari impianti. Pertanto, dovrà rispondere di tutti gli inconvenienti che dovessero verificarsi di qualunque natura ed importanza sostenendo tutte le spese comunque necessarie affinché le opere

- risultino fornite a regola d'arte, perfettamente funzionanti nel rispetto dei criteri di progettazione;
- jj) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - kk) gli oneri speciali derivanti dall'esecuzione di prove di conformità degli impianti o macchine in fabbrica come indicato negli articoli specifici dei capitolati tecnici facenti parte del progetto esecutivo o che la D.L. ritenesse necessari per la corretta esecuzione dell'opera;
 - ll) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dai capitolati tecnici facenti parte del progetto esecutivo o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - mm) la comunicazione alla D.L., entro i termini fissati dalla stessa, di tutte le notizie relative agli operai e mezzi giornalmente presenti in cantiere e tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, alle lavorazioni giornalmente eseguite; l'appaltatore dovrà garantire la sorveglianza e il controllo degli accessi dal punto di ingresso al cantiere. L'onere a carico dell'impresa comprende la costituzione di un alloggiamento specifico di portineria, anche prefabbricato, secondo le indicazioni delle tavole di cantierizzazione. Dovrà prevedere inoltre la presenza costante di uno o più addetti al controllo durante l'orario di lavoro e di una guardiana negli orari non di lavoro;
 - nn) l'assistenza alla D.L. nella stesura della contabilità e nella redazione dei disegni contabili allegati ai SAL;
 - oo) la provvista, fornitura e posa in opera di apposite targhette, nel numero, tipo e dimensioni da stabilirsi dalla D.L., nei locali della centrale termica e/o di produzione dell'acqua calda, nelle cabine e lungo le colonne montanti e le condutture di distribuzione degli impianti di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda, idraulico, igienico - sanitario e del gas, e ovunque è necessario o siano richieste dalla D.L., con tutte le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione dei detti impianti anche a chi non ne abbia eseguita la costruzione;
 - pp) l'esecuzione, nei tempi dell'ultimazione lavori, di tutte le prove di messa in servizio e start-up delle opere realizzate e meglio specificate nei capitolati tecnici o ritenute necessarie dalla direzione lavori; le prove TAB; la verifica acustica a firma di tecnico abilitato prima (in fase approvativa) e dopo la realizzazione delle opere senza che tale circostanza dia adito alla richiesta di qualsivoglia danno o compenso.
 - qq) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari all'esecuzione delle prove e delle messe in servizio, inclusi gli oneri di alimentazione degli impianti anche nel caso in cui non siano disponibili, entro i termini di ultimazione dei lavori, gli allacciamenti definitivi alle reti dei pubblici servizi;

- rr) la tenuta di un fascicolo, da trasmettere periodicamente su indicazione della DL, relativo alla gestione delle materie. Il bilancio dovrà essere finalizzato a cura dell'appaltatore nei termini previsti per l'ultimazione lavori;
- ss) il costante aggiornamento del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
- tt) La consegna alla DL di tutte le certificazioni e le omologazioni delle opere realizzate.
- uu) Relativamente agli elementi previsti dal progetto che concorrono alla sicurezza antincendio dell'opera, l'Appaltatore, in applicazione delle normative e direttive dei VV.F., progressivamente al completamento dei lavori dovrà produrre a proprio carico, in duplice copia firmata in originale, sui modelli ministeriali previsti:
- ❖ Foto delle fasi salienti delle lavorazioni, in particolare sui dettagli, con individuazione planimetrica del cono visuale;
 - ❖ Bolle di fornitura/accompagnamento dei materiali impiegati. Nelle bolle dovranno essere riportate le caratteristiche e la quantità dei materiali, oltre all'indicazione del cantiere oggetto dei lavori;
 - ❖ mod.CERT.REI sottoscritto da professionista abilitato e autorizzato, con annessi tutti gli allegati, le tavole grafiche e dichiarazioni di legge;
 - ❖ mod.DICH.PROD. sottoscritto da professionista abilitato e autorizzato, con annessi tutti gli allegati, le tavole grafiche e dichiarazioni di legge;
 - ❖ dichiarazione di corretta posa in opera su modulistica che contenga tutte le informazioni richiamate dalla modulistica ministeriale DICH. POSA OPERA, con annessi tutti gli allegati, le tavole grafiche e dichiarazioni di legge;
 - ❖ dichiarazione di conformità DICH.IMP e CERT.IMP su modulistica ministeriale con annessi tutti gli allegati, le tavole grafiche e dichiarazioni di legge;
 - ❖ elaborati grafici corredati con la localizzazione e i riferimenti relativi agli elementi che concorrono alla sicurezza antincendio dell'opera;
- vv) I professionisti incaricati dall'appaltatore alla produzione delle summenzionate documentazioni dovranno essere segnalati all'ufficio di direzione lavori preliminarmente all'inizio dei lavori;
- ww) contestualmente all'ultimazione lavori la consegna degli elaborati grafici e descrittivi as-built in formato editabile e non editabile nel numero di tre copie cartacee e su supporto digitale;
- xx) il costante aggiornamento del Fascicolo dell'opera;
- yy) la Pulizia e la sanificazione dell'impianto di climatizzazione e la presentazione contestualmente all'ultimazione lavori di apposita dichiarazione di idoneità igienico sanitaria, il tutto da eseguirsi in conformità alla più aggiornata legislazione vigente in materia.
- zz) la sanificazione dell'impianto idrico-sanitario e la presentazione contestualmente all'ultimazione lavori di apposita dichiarazione di idoneità igienico sanitaria, il tutto da eseguirsi in conformità alla più aggiornata legislazione vigente in materia.

- aaa) Le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08;
- bbb) la denuncia dell'impianto di messa a terra;
- ccc) la pratica di verifica di primo impianto INAIL / PED relative agli impianti soggetti a tale disciplina;
- ddd) la pulizia delle opere e degli ambienti a lavori ultimati;
- eee) le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto provocati da qualsiasi causa, anche indipendente dall'operato dell'appaltatore esclusi i danni causati dall'uso per opere a riguardo delle quali è intervenuta;
- fff) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- ggg) l'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'ente appaltante;
- hhh) l'assistenza alla stazione appaltante per l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione di propria competenza e presso le Amministrazione interessate;
- iii) l'esecuzione di corsi di addestramento per la gestione degli impianti e delle opere realizzate come richiesti dalla stazione appaltante.
- jjj) Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
- kkk) L'appaltatore si impegna ad attenersi ai propri obblighi e oneri senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore, qualunque ne sia la causa.
- lll) Il mancato rispetto di ciascuno degli obblighi sopradescritti e il mancato rispetto delle indicazioni fornite dal CSE comporta l'applicazione di una trattenuta pari a € 10.000 (diecimila/00) per ciascuna violazione effettuata, nel primo S.A.L. utile successivo al verificarsi dell'inadempienza, trattenuta che verrà svincolata ad adempimento compiuto.
- mmm) In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
 - ❖ deposita il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
 - ❖ aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
 - ❖ In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 75. ONERI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DELL'OPERA IN AMBITO AEROPORTUALE

Sono da intendersi compresi nell'offerta:

1. tutti quei particolari oneri derivati dall'operare in aree di cantiere all'interno dell'area aeroportuale in condizioni di operatività dell'aeroporto come pubblicato sulla "AIP Italia" di ENAV S.p.a., e in ogni caso all'interno di aree ove, per ragioni di operatività o sicurezza aeroportuale, le lavorazioni potranno essere soggette ad interruzioni e riprese su insindacabile richiesta della direzione lavori o della direzione aeroportuale di ENAC;
2. tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro, che implicano la presenza del solo personale autorizzato mediante preliminare emissione di specifico pass e delle limitazioni all'utilizzo di soli macchinari preliminarmente notificati ed autorizzati. Gli oneri per l'ottenimento di tali permessi sono a carico dell'Appaltatore;
3. tutti gli oneri derivanti dal fatto che le aree di lavoro saranno interessate da lavorazioni contemporanee di altre imprese presenti per appalti già in corso o affidati dall'Ente Appaltante in fase successiva, con cui si renderà obbligatorio uno studio preliminare dei programmi di lavorazione che garantisca a tutte le aziende interessate il coordinamento, le accessibilità, le aree di stoccaggio, etc.;
4. Tutti gli oneri derivanti dalla necessità dell'Appaltatore durante tutte le fasi di lavorazione, di accertarsi che i circuiti su cui il proprio personale interverrà di volta in volta, siano senza tensione e siano stati messi in sicurezza mediante richiesta per iscritto all'area tecnica della Committente in tal senso, specificando quali sono i circuiti interessati; l'area tecnica della Committente dovrà confermare per iscritto l'avvenuta messa in sicurezza dei circuiti interessati e provvedere a segnalare in modo inequivocabile, sull'interruttore/sezionatore di ogni singolo circuito interessato, che sono in corso lavori; solo a tal punto potranno aver inizio le lavorazioni. Questa procedura deve essere ripetuta ogni qualvolta sia necessaria, anche più volte al giorno.
5. L'Appaltatore assume a suo carico tutti gli oneri conseguenti all'esecuzione dei lavori in zona aeroportuale comprendenti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze e interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a rispettare tutte le normative in vigore nonché le indicazioni specifiche impartite dalla Direzione della Circoscrizione Aeroportuale, oltre che dal Committente, per la circolazione di mezzi in zona aeroportuale (bandierine, luci, parafiamme, ecc.) nonché sottoporre ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi.
6. Il mantenimento in perfetta continuità dei vincoli e recinzioni doganali nonché il rispetto delle distanze dalle medesime di qualsivoglia deposito, attrezzatura o macchinario come da norma aeroportuali.
7. Per i lavori da svolgersi in area air side l'Appaltatore assume a suo carico tutti gli oneri conseguenti al servizio di vigilanza ai varchi di accesso occasionali a tale area nonché alla eventuale scorta in air side; di consentire in caso di emergenza le opportune verifiche da parte della pattuglia security al fine di prevenire eventuali atti o tentativi di interferenza illecita. I costi relativi a tali servizi saranno rimborsati dall'Appaltatore con il primo SAL utile. In caso di ritardo nel termine di esecuzione dei lavori imputabile all'Appaltatore, i maggiori costi per il servizio di vigilanza saranno a carico dell'Appaltatore stesso. In caso di sospensioni o ritardi nei termini di esecuzione dei lavori imputabili alla SA, i maggiori costi per il servizio di vigilanza saranno a carico della SA Il Gestore Aeroportuale potrà effettuare specifici audit di security in conformità alla circolare SEC 08.
8. La pulizia e sgombero dalle aree di lavoro di tutti i materiali che possano venire dispersi;
9. Durante tutta la fase di cantiere, fino alla consegna dei lavori ed allo sgombero dell'area di cantiere, è inoltre a carico dell'Appaltatore la pulizia delle aree esterne adiacenti al cantiere, con particolare cura ed attenzione per le aree utilizzate dai clienti ed i viaggiatori dell'aeroporto. Dovrà essere garantito dall'Appaltatore il controllo, il mantenimento in sicurezza e la pulizia delle zone di interfaccia tra cantiere e pubblico al fine di salvaguardare il decoro e la funzionalità dei luoghi. Le aree o gli oggetti esterni al cantiere che dovessero

venire danneggiati dall'Appaltatore, dovranno essere tempestivamente ripristinati a cura e spese dello stesso Appaltatore.

10. Sono a carico dell'Appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle specifiche aree di lavoro compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti (raccolta - stoccaggio - trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dovrà avvenire tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente e del Manuale di Aeroporto e Regolamento di Scalo.
11. Pericoli per navigazione aerea: poiché i lavori saranno realizzati in prossimità di luoghi presidiati da personale e transitati da aeromobili, l'Appaltatore, a suo carico, dovrà provvedere a tutte le misure necessarie, anche se non indicate dalla Direzione Lavori, per eliminare o ridurre, il più possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltà di accesso, rumore, fumi, polvere, ecc.) recato al personale, agli aeromobili ed eventuali altri mezzi. I permessi di accesso per il personale ed i mezzi all'interno dell'area aeroportuale devono essere richiesti alla Committente compilando gli appositi moduli. I permessi dovranno essere richiesti con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni dalla data di utilizzo. Il mancato ottenimento dei permessi ed autorizzazioni non potrà essere motivo di richiesta di proroga/sospensione per qualsiasi attività. I costi per il rilascio dei permessi di accesso per il personale e i mezzi è a totale carico dell'Appaltatore. Il pagamento dovrà avvenire in via anticipata. In caso di mancato pagamento dei costi per il rilascio dei permessi di accesso, la Committente procederà a compensare l'importo con le rate di acconto dei lavori. Si evidenzia che l'Appaltatore dovrà sostenere - e perciò considerare ai fini della formulazione dell'offerta - anche i costi per il corso di sicurezza aeroportuale, propedeutico all'emissione dei permessi di accesso. Assicurazioni per mezzi in air side
12. Ove, per esigenze contrattuali, l'Appaltatore debba utilizzare autovetture o altri mezzi di trasporto nella zona "air side" aeroportuale, lo stesso dovrà essere in possesso di coperture assicurative RC Auto in conformità alle disposizioni della normativa aeroportuale. A comprova del possesso delle suddette coperture assicurative dovrà presentare all'Ufficio Pass originale del Certificato assicurativo debitamente firmato dalla Compagnia Assicuratrice.
13. Oneri derivanti dai Regolamenti CE 300/2008 e 185/2010: ove i lavori si svolgano in area air side, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), l'Appaltatore è tenuto a:
 - o utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile;
 - o organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side.Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono remunerati dai prezzi di contratto.
14. Oneri per l'attività di valutazione di ostacoli alla navigazione aerea: sono a carico dell'Appaltatore gli oneri dovuti in relazione all'eventuale necessità di avviare una procedura per la valutazione di ostacoli alla navigazione aerea ai sensi del Regolamento per le tariffe ENAC, ovvero per l'installazione di macchinari che vanno ad impattare sul piano ostacoli. Sono a carico dell'Appaltatore, inoltre, la gestione di eventuali ostacoli alla navigazione aerea avendo cura e attenzione di rispettare le normative aeronautiche in materia di richiesta e gestione di eventuali NOTAM in base alle procedure in vigore del Gestore Aeroportuale

Nessun maggior onere è dovuto all'appaltatore per eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici relativi alla chiusura di tale pratica o di qualsivoglia pratica o iter autorizzativo, anche aeroportuale, necessario per la gestione dell'appalto.

15. Partecipare a riunioni settimanali di gestione safety e/o security predisponendo i necessari elaborati per consentire ai tecnici aeroportuali di effettuare debite valutazioni sulle proposte dell'appaltatore di occupazione e gestione aree di cantiere

ART. 76. CONSEGNA DELLE AREE DI LAVORO

La consegna delle aree di lavoro potrà avvenire per fasi per garantire la continuità dell'attività aeroportuale senza che tale circostanza dia adito alla richiesta di maggiori oneri. Nella logica del mantenimento dell'operatività aeroportuale durante l'intero periodo dell'esecuzione dei lavori, la mancata riconsegna da parte dell'Appaltatore di un'area completamente ultimata ed agibile potrà determinare l'impossibilità da parte della direzione dei lavori di procedere alla consegna dell'area successiva.

Relativamente alle sole aree in cui è prevista dal progetto l'esecuzione delle lavorazioni unicamente in orario notturno, la consegna da parte della DL avverrà all'inizio della finestra temporale notturna, e la riconsegna da parte dell'appaltatore avverrà al termine del turno notturno seguendo le procedure operative indicate, nel Manuale di Aeroporto e a quanto sotto riportato.

1 – PREMESSA

I Responsabili delle Ditte che svolgono attività lavorative all'interno dell'area doganale aeroportuale devono assicurarsi che i propri dipendenti abbiano avuto adeguata formazione e informazione sulle fondamentali nozioni di safety (sicurezza volo). Ogni lavoratore è comunque responsabile delle proprie azioni e chiunque abbia qualche dubbio in materia deve consultare il proprio Responsabile o Dirigente.

2 – GENERALITA'

Lavori di costruzione, manutenzione, ripristino vengono portati a termine regolarmente all'interno dell'area di Movimento e nei piazzali aeromobili, sia di giorno che di notte. La presente istruzione regola la sistemazione in loco, le responsabilità del personale coinvolto e le procedure che devono essere seguite per garantire un coordinamento sicuro ed una conduzione dei lavori rispettosa della sicurezza volo nell'area di movimento.

3 – AREE AEROPORTUALI INTERESSATE – AUTORIZZAZIONI SAFETY

Per gli scopi di questa istruzione le aree aeroportuali nelle quali devono essere applicate le seguenti regole speciali sono:

- a) L'Area di Manovra, che comprende le piste le vie di rullaggio e i prati tra le piste e i piazzali.
- b) Le piazzole di sosta degli aeromobili e i taxi di piazzale di ingresso ai parcheggi.
- c) Altre aree di piazzale, ivi compresi i parcheggi per le attrezzature, le strade perimetrali, aree di stazionamento e di movimentazione delle merci.
- d) Ogni altra area, posizione o sito indicato dalla società di Gestione Aeroportuale dell'aeroporto.

4 – INFORMAZIONE ALLE MAESTRANZE

Le maestranze della Ditta esecutrice dei lavori devono essere adeguatamente informate sui rischi per la sicurezza del volo connessi con lo svolgimento dei lavori di cantiere, e sulle norme e regolamenti vigenti all'interno della cinta doganale.

Oltre ad una copia delle procedure di Safety che regolamentano singoli aspetti dell'attività di piazzale, alla Ditta verrà fornito in sede di briefing, un pieghevole contenente una sintesi delle norme vigenti e dei numeri di riferimento da contattare in caso di necessità o di emergenza.

Inoltre, verranno date istruzioni sulle azioni da intraprendere in caso di avaria dei sistemi di comunicazione sui comportamenti da mantenere in caso di attivazione delle procedure per condizioni di bassa visibilità.

5 – REGISTRAZIONI E COMUNICAZIONI

Nel caso di non conformità, saranno valutate azioni correttive e preventive”.

ART. 77. ESECUZIONE D'UFFICIO

E' facoltà della stazione appaltante, qualora l'impresa non attemperi celermente le disposizioni del DL in materia di sostituzione o ripristino di forniture e/o posa di materiali non conformi, o in materia di rispetto dei tempi contrattuali per l'esecuzione delle singole lavorazioni o parti d'opera, provvedere d'ufficio addebitando all'impresa i relativi oneri; l'impresa è tenuta a garantire l'accesso al cantiere della ditta terza senza limite alcuno consentendo a tale ditta di eseguire celermente le attività in danno all'affidatario senza poter vantare credito alcuno e senza poter rivendicare rallentamenti sulle attività di propria competenza per tale circostanza